

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI OTTENUTI NEL RISPETTO DEI REQUISITI DEL "SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE"

DEFINIZIONI

La definizione dei termini utilizzati nel presente Regolamento è data dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e UNI EN ISO 9000, dal Decreto Interministeriale 02 agosto 2022 n. 341750 e s.m.i.(di seguito Decreto), nonché dai disciplinari di produzione e relativi Piani di Controllo pubblicati sul sito del MASAF alla pagina SQNBA - *Sistema di qualità nazionale benessere animale*.

Oltre alle definizioni sopra richiamate si applicano anche le seguenti definizioni:

Licenza (per la certificazione): documento emesso conformemente alle regole di un sistema di certificazione, mediante il quale un organismo di certificazione accorda il diritto di utilizzare certificati e marchi di conformità per un determinato prodotto, processo o servizio, secondo le regole del relativo schema di certificazione.

Marchio di conformità: marchio registrato, applicato conformemente ad un regolamento di certificazione, che attesta, con sufficiente certezza, che un determinato prodotto, processo o servizio è conforme a quel regolamento.

Operatore: persona, ente, società, organismo, impresa o parte di essa, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni di responsabilità all'interno di un'azienda.

Prodotto: risultato di attività o di processi.

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento (il "Regolamento") specifica i requisiti generali e le prescrizioni che gli Operatori come sopra definiti si obbligano a rispettare al fine di ottenere e mantenere la certificazione dei prodotti ottenuti nel rispetto dei requisiti del "Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale" ai sensi del Decreto.

Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità di QC, organo rappresentativo delle parti significativamente coinvolte nelle politiche e nei principi riguardanti il contenuto e il funzionamento del sistema certificazione, sorveglia sulla corretta applicazione del presente Regolamento.

Art. 2 – Questionario informativo

Il questionario informativo può essere presentato, senza alcuna limitazione o discriminazione, da qualsiasi Operatore che allevi animali ovvero appartenga alla filiera produttiva interessata che commercializzi animali provenienti da un allevamento certificato o il prodotto di origine animale che derivi da uno o più allevamenti oggetto di certificazione.

Al questionario informativo, che deve essere inviato alla sede nazionale di QC, dovrà essere allegata ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta da QC, in relazione alle caratteristiche generali dell'azienda. Verificata la correttezza e la completezza del questionario informativo, QC attiverà le procedure necessarie alla valutazione iniziale.

All'esito positivo dell'istruttoria documentale, da parte di QC, del questionario informativo, l'Operatore deve sottoscrivere l'Offerta per la fornitura del servizio di certificazione secondo lo schema: SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE BENESSERE ANIMALE" ("Offerta"), e la domanda di adesione al SQNBA. Per gli operatori della produzione primaria, l'avvio dell'iter di certificazione prevede la verifica del soddisfacimento dei prerequisiti effettuata da QC nell'area dedicata del Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio "ClassyFarm", di cui all'Art. 9 del Decreto, attraverso la consultazione del semaforo d'accesso presente nella "Pagina di Certificazione" specifica del singolo Operatore della produzione primaria.

Con la sottoscrizione dell'Offerta e della domanda di adesione l'Operatore si obbliga a:

- mantenere la conformità ai requisiti di certificazione;
- assumersi ogni responsabilità relativamente alle attività esercitate;
- assoggettarsi al regime di controllo previsto dalla norma per la certificazione, rispettando la normativa di riferimento e le prescrizioni di QC;
- accettare, in caso di non conformità, i provvedimenti previsti nel presente Regolamento, ed eseguire le relative misure, anche se successive al recesso o all'esclusione dal sistema di controllo per fatti antecedenti l'esclusione o il recesso medesimi;
- in caso di soppressione delle indicazioni, informare, per iscritto, gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni;
- accettare, in caso di ricorso, come vincolante la decisione del Comitato Ricorsi;
- comunicare tempestivamente a QC i reclami ricevuti dai clienti;
- comunicare ogni eventuale variazione dei dati contenuti nella domanda di adesione o comunque inerente alle attività assoggettate;
- dare libero accesso al personale incaricato dei controlli, ai luoghi di magazzino, di produzione e di lavorazione, nonché ai registri e ai documenti giustificativi necessari ai fini dell'attività di valutazione;
- consentire al personale incaricato dei controlli di prelevare i campioni da sottoporre ad analisi;
- acconsentire al subappalto, da parte di QC, dell'attività di svolgimento di analisi su prodotti e matrici a favore di laboratori esterni, che verranno scelti tra i laboratori accreditati da Accredia e indicati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- prestare, al personale incaricato dei controlli, la più ampia e fattiva collaborazione e comunicare ogni informazione utile;
- comunicare a QC tutte le informazioni necessarie ai fini dell'ispezione;
- comunicare tempestivamente a QC l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di non conformità;
- comunicare eventuali procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto, o comunque conseguenti a violazioni di leggi di prodotto e/o servizio;
- conformarsi ai requisiti richiesti da QC o a quanto specificato nello schema di certificazione, quando fa riferimento alla propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali documenti, opuscoli, o materiale pubblicitario;
- cessare ogni uso dei documenti di certificazione a seguito di revoca della certificazione o annullamento degli stessi;
- operare in conformità a quanto riportato dal Decreto;
- rispettare gli obblighi finanziari e amministrativi connessi con l'attività di controllo.

Qualora le attività di valutazione consentano di ritenere l'Operatore idoneo, QC attesterà la conformità iniziale dell'azienda con il rilascio dei documenti di certificazione.

Art. 3 - Modalità di controllo e certificazione

Durante la successiva fase di sorveglianza l'Operatore deve rispettare ogni obbligo assunto con la sottoscrizione della succitata documentazione contrattuale e di assoggettamento; in particolare egli dovrà:

- comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta nelle attività soggette a certificazione;
- garantire il libero accesso a tutte le aree valutate ed alla relativa documentazione;
- permettere il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi;
- effettuare una efficace gestione dei reclami;
- attuare le azioni correttive necessarie.

I controlli ufficiali presso le strutture gestite dall'Operatore sono eseguiti da tecnici ispettori designati da QC, eventualmente in presenza di osservatori. L'Operatore può proporre la ricsuzione del tecnico ispettore designato dandone adeguata e giustificata motivazione. Le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali possono prevedere anche l'assenza del preavviso.

Nella fase di sorveglianza, QC dispone le attività di valutazione conformemente alle procedure ed in funzione del rischio associato all'operatore, all'esito delle quali verrà periodicamente rivalutata l'idoneità dell'Operatore e la conformità aziendale. Le relative comunicazioni all'Operatore verranno effettuate qualora si verificano variazioni della conformità aziendale e/o dello stato di certificazione; negli altri casi farà fede il contenuto dei documenti di valutazione.

Art. 4 - Modifiche ed estensioni della certificazione

Nel caso in cui l'Operatore proceda ad attuare modifiche rispetto a quanto comunicato con la domanda di adesione, o con le successive integrazioni, dovrà informarne tempestivamente QC e non distribuire prodotti certificati nel caso in cui le modifiche stesse richiedano valutazioni aggiuntive da parte di QC.

Art. 5 - Non conformità e provvedimenti

5.1. Non conformità

QC applica una procedura per la gestione dei riferimenti alla certificazione per gli animali e sui prodotti non conformi immessi sul mercato, in conformità a quanto previsto all'allegato 1, parte C del Decreto nonché dagli specifici piani di controllo ai quali si rimanda.

5.2. Provvedimenti

QC applica una procedura per la gestione dei riferimenti alla certificazione per gli animali e sui prodotti non conformi immessi sul mercato, in conformità a quanto previsto all'allegato 1, parte C del Decreto nonché dagli specifici piani di controllo ai quali si rimanda.

5.3. Comunicazione delle non conformità

Qualora si renda necessario prescrivere i provvedimenti all'operatore, a seguito del rilievo di una o più non conformità da parte delle competenti funzioni di QC, il Comitato di Certificazione lo comunicherà all'Operatore stesso mediante lettera ordinaria, nel caso di NC lievi, oppure mediante PEC, o lettera raccomandata A/R nel caso di NC gravi.

QC comunicherà alle competenti autorità e, ove previsto, agli altri organismi di controllo, le non conformità rilevate e i relativi provvedimenti comminati.

5.4. Azioni correttive

Qualora a carico dell'Operatore sottoposto a controllo vengano rilevate non conformità alle norme stabilite, egli dovrà attuare le necessarie azioni correttive nei tempi e nei modi che verranno di volta in volta stabiliti, comunicandone tempestivamente l'attuazione a QC. Allo stesso modo, l'Operatore dovrà attuare ogni azione correttiva che dovesse essere necessaria a seguito della propria attività di controllo continuo interno.

Inoltre, fino a quando le rilevate non conformità non vengano risolte l'Operatore non potrà cambiare organismo di controllo e pertanto qualsiasi richiesta di cambio di OdC sarà considerata nulla.

Art. 6 – Licenza. Cessazione.

Per tutto il periodo di efficacia della Licenza:

1. il licenziatario deve informare immediatamente QC circa ogni variazione intervenuta nel proprio sistema produttivo, che possa comportare una revisione del certificato;
2. il licenziatario ha il diritto di rilasciare le dichiarazioni di conformità limitatamente ai prodotti elencati nelle liste allegate al certificato;
3. il licenziatario si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni di conformità non corrette.

La licenza ad emettere le dichiarazioni di conformità cessa immediatamente in caso di rinuncia alla certificazione da parte dell'operatore, nel caso in cui siano stati notificati provvedimenti sanzionatori a seguito del rilievo di non conformità, o in caso di sua scadenza.

In ogni caso di cessazione della licenza, il licenziatario non potrà rilasciare dichiarazioni di conformità e dovrà avvertire entro 5 (cinque) giorni i propri clienti, salva in ogni caso la facoltà riconosciuta a QC di rendere pubblica la notizia della cessazione stessa.

Art. 7 - Registrazione e gestione dei reclami da parte dell'operatore

Gli operatori sottoposti a controllo hanno l'obbligo di tenere un registro di tutti i reclami ricevuti e rendere disponibili a richiesta le relative registrazioni. Hanno altresì l'obbligo di trattare tali reclami, individuando ed attuando le necessarie azioni correttive. L'evidenza delle azioni correttive attuate deve essere conservata.

Art. 8 - Ricorsi e reclami

Gli operatori sottoposti a controllo possono presentare ricorso contro le decisioni sulla certificazione emesse da QC, compresi i provvedimenti emanati a seguito di rilevate non conformità, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC da inviare alla sede nazionale di QC, Via Paolo Frajese n. 37, 53100 Siena (SI) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. È in facoltà di QC chiedere all'Operatore ogni documentazione e informazione necessaria all'istruzione del ricorso.

La competenza per l'esame e la decisione sui ricorsi è del Comitato Ricorsi di QC. Tale Comitato si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso e potrà confermare, modificare, revocare o annullare la decisione impugnata. In caso di richiesta di integrazione documentale i termini per la conclusione del procedimento si interrompono fino al ricevimento, da parte di QC, della documentazione richiesta e, comunque, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore. Le spese del ricorso sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del Comitato Ricorsi sono da considerarsi insindacabili, vincolanti e non ulteriormente impugnabili con ricorsi interni.

I reclami nei confronti del servizio erogato da QC sono gestiti e decisi dal Responsabile della qualità di QC entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento e l'esito viene successivamente comunicato al reclamante.

Art. 9 - Uso dei documenti di certificazione e del marchio QC

La licenza può essere utilizzata per fini commerciali dagli operatori a favore dei quali è stato rilasciato. Se l'Operatore fornisce ad altri copia della licenza questa deve essere riprodotta nella sua interezza.

La licenza non può essere usata in modo da:

- essere ritenuta validi per prodotti non coperti da certificazione o per attività diverse da quelle per le quali è stato rilasciato;
- indurre in errore il destinatario del prodotto, sia questo un intermediario o un consumatore finale;
- portare discredito a QC o fare dichiarazioni non corrette o non autorizzate;
- fare affermazioni in riferimento a scopi diversi per i quali è stato rilasciato.

Il marchio QC è registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e le sue caratteristiche tecniche sono riportate nella relativa documentazione. L'Operatore è autorizzato ad utilizzare il marchio QC limitatamente alla certificazione di prodotto ottenuta e secondo le indicazioni riportate nei successivi punti.

9.1. Criteri per l'uso del marchio

Il marchio QC può essere utilizzato dalle aziende sottoposte al controllo che sono risultate conformi. L'uso del marchio è facoltativo; tuttavia, l'Operatore che intenda avvalersene deve rispettare il presente Regolamento ed ogni disposizione connessa.

Il marchio QC può essere apposto su etichette e confezioni, materiale di cancelleria, materiale pubblicitario e pubblicazioni, a lato o assieme ai propri marchi registrati o distintivi. In tutti i casi, un campione del materiale recante il marchio QC deve essere inviato a QC stessa, a semplice richiesta, per la necessaria preventiva approvazione.

L'eventuale uso del marchio QC su un qualsiasi materiale deve consentire di identificare chiaramente la natura dei prodotti sottoposti a controllo e deve evitare di far intendere che possa essere riferito anche ad altri prodotti non controllati, ma citati nello stesso materiale.

9.2. Ingrandimenti, riduzioni e colore

Il documento "Linee guida per l'uso del marchio", che descrive le modalità operative per il corretto utilizzo del marchio, è disponibile sul sito www.qcertificazioni.it. L'impiego del marchio di QC deve essere conforme a quanto riportato nelle linee guida.

9.3. Cessazione dell'uso del marchio

L'Operatore deve cessare l'utilizzo del marchio QC ogniqualvolta cessi l'efficacia della licenza e comunque qualora:

- sia receduto per qualunque causa dal contratto, ovvero la certificazione sia stata revocata;



- siano state rilevate non conformità e comminati provvedimenti che incidano sull'uso del marchio;
- siano state emanate modifiche alle regole del sistema di certificazione e l'Operatore abbia omissso di applicarle;
- sia stato riscontrato un utilizzo non corretto dei documenti della certificazione.

Qualora ad un Operatore venga ritirata la conformità relativamente a uno dei suoi prodotti, questi, limitatamente a quanto utilizzato in riferimento al prodotto non conforme, dovrà sospendere immediatamente l'uso del marchio e la distribuzione dei materiali che lo riproducono (etichette, confezioni, documenti, materiale pubblicitario, ecc.).

Qualora invece un Operatore esca dal sistema di controllo QC, per cambio di organismo di controllo o per esclusione dal sistema di controllo, deve cessare immediatamente l'uso del marchio QC e la distribuzione dei materiali che lo riproducono (etichette, confezioni, documenti, materiale pubblicitario, ecc.) e deve consegnare a QC tutto il materiale riportante il marchio ancora in suo possesso.

Art. 10 - Pubblicazioni

QC pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti al proprio controllo, distinguendo fra produzione primaria e settore alimentare nel rispetto dell'art. 6 co. 8 del Decreto.

Art. 11 - Riservatezza

Le informazioni contenute nei documenti acquisiti da QC per lo svolgimento dell'attività di controllo hanno carattere riservato e saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 12 - Condizioni economiche. Clausola risolutiva espressa.

Le tariffe relative al servizio di controllo prestato da QC sono approvate dal Direttore Generale e sono riportate nell'Offerta. Il tariffario e le eventuali variazioni debbono essere sottoposti all'approvazione del MASAF. Esse possono variare in qualsiasi momento e le relative variazioni sono comunicate in forma scritta agli operatori. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di variazione delle tariffe, gli operatori hanno diritto di recedere dal contratto, inviandone comunicazione scritta alla sede nazionale. In assenza di comunicazione scritta, le variazioni tariffarie si intendono accettate dall'operatore. Nel periodo di preavviso sono applicate le tariffe antecedenti alle variazioni.

L'Operatore deve pagare il corrispettivo per il servizio di controllo QC nei modi e nei termini stabiliti nell'Offerta. In caso di ritardo e/o mancato pagamento, salva la corresponsione degli interessi moratori di legge ed ogni diritto per il recupero del credito, QC, previo atto di messa in mora con termine di pagamento di giorni 7, procede con la sospensione della certificazione aziendale per un periodo di 3 mesi al termine del quale, qualora l'Operatore non abbia versato l'importo dovuto, procederà alla risoluzione del contratto, al ritiro del certificato e all'attivazione della procedura di recupero del credito.

Art. 13 - Modifiche alle norme di produzione e al Regolamento

Nel caso in cui QC apporti modifiche alle norme di produzione e al presente Regolamento, si impegna a darne tempestiva comunicazione agli operatori sottoposti al suo controllo.

Gli operatori assoggettati a QC sono tenuti a recepire le modifiche nei modi e nei tempi prescritti, salvo il caso in cui abbiano contestualmente comunicato alla sede nazionale di QC, in forma scritta, il recesso dal contratto.